



Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNIVERSITA'

PARTI SOCIALI

PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)

INTESA TRA

Regione Emilia-Romagna

E

Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

E

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

Premesso che

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;
- la L.R. n.17 del 1/8/2005, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare agli articoli 30 “Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato” in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' “Accordo tra Regione, Università e Parti Sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003”, siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2011, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 “ Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)” individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- Il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui

- viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.

Dato atto che

La Regione Emilia-Romagna ritiene che il contratto di apprendistato di alta formazione sia uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare inoltre, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro

Tutto ciò premesso,

le parti concordano di attuare l'apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 167/2011 per il conseguimento dei titoli di Master di primo e secondo livello, promuovendo attività che abbiano le seguenti caratteristiche:














1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università pubbliche o private presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che sottoscrivono la presente Intesa, individuano i Master di primo e secondo livello, ed in tale ambito promuovono l'iniziativa ai giovani laureati in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione dei titoli di Master di primo e secondo livello; gli Atenei possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale, accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sia per l'ambito della formazione superiore, sia per l'ambito della formazione per gli apprendisti.
3. Le aziende stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione dei titoli di Master di primo e secondo livello con i giovani laureati, in possesso dei requisiti previsti dagli Atenei per l'accesso ai Corsi di Master, avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master di primo o di secondo livello, oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a 24 mesi.
4. I Master universitari di primo e secondo livello potranno essere di due tipi:
 - a) progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti
 - b) corsi già esistenti nell'offerta formativa degli Atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. In questo caso il progetto formativo riguarderà la individualizzazione del percorso per gli apprendisti inseriti.

5. I percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'Università coinvolta. A tal fine è necessario che i soggetti attuatori rappresentativi del sistema universitario e delle imprese, cooperino attivamente a partire dalle fasi iniziali della progettazione del percorso formativo, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende come soggetto formativo ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse necessarie.
6. La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento da parte dell'Università, che rilascia il titolo finale di Master di primo o secondo livello, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in azienda, di progetti concordati fra Università e azienda stessa, e realizzati con l'ausilio di un tutor formativo che collabora con il tutor aziendale.
7. Il progetto formativo dei Master di primo e secondo livello deve prevedere che, sul monte ore totale di 1500, corrispondenti complessivamente a n. 60 crediti, n. 480 ore siano dedicate alla didattica secondo la metodologia adottata nell'accordo tra Università, eventuale organismo formativo e azienda, almeno 500 ore di formazione, opportunamente assistita e verificata, siano effettuate internamente all'azienda, ed il restante monte orario sia dedicato allo "studio personale" o ad altra attività formativa di tipo individuale. Almeno il 30% dei crediti deve essere conseguito attraverso la valorizzazione della formazione interna all'azienda.
8. L'articolazione e le modalità di svolgimento dei Master di primo e secondo livello ed il sistema di certificazione dei crediti intermedi e del diploma finale sono definiti negli accordi tra l'Ateneo con una o più aziende. Il percorso formativo del Master di primo e secondo livello costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
9. Le attività formative di cui al precedente punto 7 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di Master di primo e secondo livello.
10. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
11. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di Master di primo e o secondo livello, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
12. Sono previsti momenti di verifica fra le parti firmatarie della presente intesa sui risultati conseguenti all'attuazione dell'intesa stessa.

Bologna, 19 giugno 2012

LETTO E SOTTOSCRITTO


PARTI SOCIALI

CGIL	Simonetta Ponzi	
CISL	Antonio Amoroso	
UIL	Giuliano Zignani	
CNA	Roberto Centazzo	
CONFARTIGIANATO	Barbara Maccato	
CONFAGRICOLTURA	Guido Zama	
COLDIRETTI	Elisabetta Ortolan	
CONFCOMMERCIO	Pietro Fantini	
CONFESERCENTI	Marco Pasi	
CONFCOOPERATIVE	Alessandro Monzani	
LEGA COOPERATIVE	Igor Skuk	
CONFINDUSTRIA	Paolo Maggioli	
CONFAPI PMI	Andrea Parmeggiani	

UNIVERSITA'

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	Prorettore Vicario Emilio Ferrari	
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Rettore Aldo Tomasi	
UNIVERSITA' DI PARMA	Rettore Gino Ferretti	
UNIVERSITA' DI FERRARA	Rettore Pasquale Nappi	
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Direttore sede di PC e CR Mauro Balordi	
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO	Direttore Generale Graziano Dragoni	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO	Assessore Patrizio Bianchi	
--	-------------------------------	---